

La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 221

La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 221

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probita?, dignita? e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attivita? professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entita? astratta con contestuale perdita di credibilita? della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 221